



STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del c.c. la fondazione denominata "Fondazione per l'Infanzia Santa Maria Goretti".

Essa è sorta nel 1908 per iniziative del Sacerdote Innocenzo Valli e della signorina Celestina Guadagnini, con la denominazione "Opera di assistenza all'infanzia".

Nel 1919 con l'acquisizione del fabbricato in Imola (BO), Via Garibaldi n. 24 ad opera di cittadini imolesi e con il contributo di Papa Benedetto XV, assunse la denominazione "Infanzia abbandonata", con l'aggiunta, in data 29 aprile 1930, "Principessa di Piemonte".

Con R.D. n. 2187 del 29 ottobre 1936 è stata eretta in Ente Morale e con D.P.R. 15 ottobre 1964 ha assunto la denominazione "Istituto per l'Infanzia Santa Maria Goretti".

In data 15 dicembre 1998 l'immobile sito in Imola (BO), Via Garibaldi n. 24 è stato alienato, pertanto l'attuale sede è in Imola (BO) via Cavour n. 88.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 530 del 9 giugno 1994, la Fondazione ha acquisito personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 c.c..

La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2 - La Fondazione intende perseguire finalità di solidarietà sociale.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento al Comune di Imola e Circondario, in cui opera, la Fondazione persegue, tra l'altro, finalità di sostegno economico nei riguardi di:

- minori residenti nel Comune di Imola e Circondario in difficoltà economiche;
- categorie di minori comunque in difficoltà (disabili, ospedalizzati, con disturbi specifici di apprendimento, in disagio psico-sociale, ecc.).

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, operando nelle forme con le modalità proprie delle scienze pedagogico-sociali, in una visione religiosa della vita, la Fondazione si propone di svolgere attività quali:

- sostenere percorsi di scolarizzazione per minori, sia a rischio di abbandono/dispersione sia meritevoli per impegno nello studio e qualità d'animo;
- partecipare a progetti/iniziative promosse da Enti, Istituzioni, Associazioni che svolgono:
 - a) servizi di recupero/sostegno scolastico per minori dopo l'orario delle lezioni;
 - b) servizi di integrazioni socio-educativo-didattica, anche in ambito scolastico, per categorie specifiche di minori in

Allegato A) al
n. 47197/2976
di req.

difficoltà;

c) attività formativo-culturali, sempre nell'ambito di interventi di carattere educativo/riabilitativo per minori.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi con le entrate derivanti dal proprio patrimonio finanziario, con le elargizioni di enti e/o di privati e con le quote dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 3 - Gli appartenenti alla Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- onorari.

I Fondatori sono:

- * gli intervenuti all'atto costitutivo della Fondazione;
- * tutti i soci che risultavano iscritti al momento dell'ultima modificazione formalmente adottata nel 1994 con atto per notaio Carlo Alberto Angelini in data 24 febbraio 1994 n. 23988/5448 di rep., che non siano deceduti, nè ritirati, oltre ad eventuali donatori di beni e/o opere consistenti successivi;

Possono divenire Fondatori gli eredi e i parenti dei Fondatori intervenuti nell'atto costitutivo che contribuiscono in modo significativo a dotare la Fondazione dei mezzi necessari per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, oltre a portare in essa l'esperienza e la capacità imprenditoriale.

In caso di morte o impedimento personale, il Fondatore non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, al quale resteranno acquisiti i contributi e conferimenti del medesimo, e potrà designare un solo successore in detta qualità anche per via testamentaria.

I Fondatori riuniti in assemblea nominano quattro membri del Consiglio di Amministrazione, come in appresso specificato, scelti sia tra essi Fondatori sia tra i Sostenitori.

I Sostenitori sono coloro che condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività anche professionale, di particolare rilievo e con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La loro nomina viene effettuata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori, i Sostenitori e, qualora ve ne siano, gli Onorari, riuniti in forma assembleare, possono fornire pareri consultivi sui bilanci e formulare proposte per la programmazione dell'attività della Fondazione, comunque non vincolanti per l'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce il titolo di Onorario a coloro, anche non iscritti alla Fondazione, che contribuiscano o abbiano svolto importanti e meritevoli attività sociali, culturali, sindacali nel territorio nazionale e dell'Emilia Romagna e/o a favore della Fondazione.

Tale qualifica è un riconoscimento di merito che non attribuisce i diritti appartenenti ai Sostenitori e non comporta alcun impegno di contribuzione economica al Fondo di Dotazione e di Gestione.

Perdono automaticamente, senza formalità alcuna, la qualità di soci coloro i quali entro 6 (sei) mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio di Amministrazione non abbiano effettuato il pagamento della quota dovuta.

Lo scioglimento del rapporto associativo avviene, nei limiti consentiti dal successivo art. 4, anche per recesso, per causa di morte o per esclusione del socio.

ESCLUSIONE E RECESSO

Art. 4 - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- perdita o diminuzione della capacità d'intendere e volere, giudizialmente accertata.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con un preavviso minimo di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

TITOLO IV

PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE

Art. 5 - Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti, Associazioni, Società o da

privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

· dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

· dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 6 - Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

· dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

· da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

· da altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

· da contributi dei Fondatori, dei Sostenitori e di altri soggetti privati;

· dai ricavi delle attività istituzionali e connesse accessorie.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 7 - L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo d'esercizio devono essere trasmessi al Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori, se nominato.

Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato ed alla relazione del Collegio dei Revisori, se dovuta, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta a norma di legge.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazio-

ni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, anche attraverso la costituzione di riserve vincolate ai suddetti fini.

TITOLO VI

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 - Sono organi della Fondazione;

- a) il Consiglio Di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE

Art. 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi che in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente, se nominato.

La nomina sia del Presidente che del Vice Presidente avviene da parte del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno, convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) promuovere e coordinare le attività e le iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici assunti;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- e) rappresentare in giudizio la Fondazione dinnanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa in qualsiasi stato e grado, sottoscrivendo ricorsi e reclami di ogni natura nonchè dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

g) emettere mandati di pagamento e riscuotere somme rilasciandone quietanza;

h) assumere, in casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso entro 30 (trenta) giorni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, di cui n. 4 (quattro) nominati dai Fondatori, scegliendo tra i Fondatori stessi, o i sostenitori, e n. 1 (uno) nominato dal Vescovo di Imola, che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti anche più volte.

In caso di cessazione di carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del Consigliere mancante si procede secondo le modalità di cui sopra, il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione:

- . provvede all'amministrazione della Fondazione, al suo regolare funzionamento, all'ammissione di nuovi associati;
- . nomina il Presidente, da scegliere fra i soci Fondatori salvo rinuncia espressa del nominato, e uno o più Vice Presidente/i della Fondazione;
- . determina, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori e dei Sostenitori;
- . determina le linee dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi, i programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;
- . approva il bilancio preventivo;
- . approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile successivo dell'esercizio decorso, con la relativa destinazione degli avanzi di gestione nonché la copertura delle perdite;
- . provvede a tutti gli atti conservativi e di tutela del patrimonio;
- . stipula eventuali convenzioni con privati ed enti per la gestione dell'assistenza ai minori;
- . delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- . stabilisce i criteri ed i requisiti perchè i soggetti di cui all'art. 3, possano divenire Sostenitori, con relativa nomina;
- . determina l'esclusione degli eventuali Sostenitori di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- . delibera sulle modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- . delibera sullo scioglimento dell'ente e la devoluzione del

patrimonio;

- nomina il Direttore, determinandone l'eventuale retribuzione e la qualifica del rapporto;
- nomina avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio;
- delibera sulle materie che il Presidente del Consiglio sottopone all'approvazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno metà dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio può essere fatta per raccomandata a.r., o anche via fax o via e-mail, almeno otto giorni prima della riunione del Consiglio, con contestuale comunicazione dell'ordine del giorno, data, ora e luogo della seduta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina o, in mancanza, il più anziano di età.

I Consiglieri che senza giustificato motivo restino assenti a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere decaduto viene sostituito secondo le modalità di cui al secondo comma e resta in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

L'opera prestata dai Consiglieri è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con la presenza della metà più uno dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, con la precisazione che le delibere relative alle modificazioni statutarie e allo scioglimento della Fondazione sono da assumersi con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, dopo avere acquisito il parere favorevole della maggioranza dei soci Fondatori.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a scrutinio segreto. Sono sempre assunte a scrutinio segreto le deliberazioni che riguardino questioni attinenti alle persone dei Consiglieri, degli associati e l'ammissione di nuovi associati.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario redatto su apposito libro.

IL DIRETTORE

Art. 11 - Il Direttore, se nominato, viene designato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre anni rinnovabili.

Competono al Direttore:

- a) l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) la gestione del personale (eventuale);
- c) la direzione della struttura organizzativa;

d) la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei programmi.

Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza dei suoi componenti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato si compone di tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e di due supplenti nominati dai Soci Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione e scelti fra persone con adeguata professionalità.

Almeno per il Presidente si prevede l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al rinnovo del Collegio, alla scadenza del triennio, provvederà il Consiglio di Amministrazione.

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo in corso di mandato, subentra il supplente in ordine di età.

Il nuovo Sindaco resterà in carica fino alla prima adunanza del Consiglio Generale, che dovrà provvedere alla nomina del Sindaco Effettivo e Supplente necessario per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadranno insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano.

Se con i Sindaci Supplenti non si completa il Collegio stesso, dovrà essere convocato il Consiglio di Amministrazione perchè ne provveda l'integrazione.

Il Collegio provvede al riscontro contabile della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente e sull'osservanza delle norme di legge e statutarie, e presenta una propria relazione sui bilanci consuntivi della Fondazione.

I componenti del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 13 - Eventuali controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità, omessa ogni e qualsiasi formalità, che non sia indispensabile per la costituzione del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico, o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell'arbitrato sarà Imola.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

Art. 14 - La Fondazione si scioglie qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione. Lo scioglimento viene deliberato nei termini e nelle modalità descritte al precedente art. 10 con delibera del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità che provvederà anche alla nomina del liquidatore.

Il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra Fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e/o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 15 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Fondazioni di Partecipazione.

F.ti Antonia Guerrini - FEDERICO TASSINARI

E' copia su SETTE fogli conforme all'originale
e allegati firmati come per legge.
Imola, il 7-2-2011

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

